



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

TIT. VI.04

DECRETO RETTORALE N. 973 DEL 6/23/20

OGGETTO: Regolamento della Scuola di specializzazione per le Professioni Legali "Bruno Caccia e Fulvio Croce".

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 – "Istituzione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica";

Visto il DM n. 537 del 1999 avente oggetto "Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali" a cui si fa riferimento per tutto ciò che non è disciplinato dal regolamento stesso;

Visto il DR n. 608 del 24 luglio 2006 contenete la modifica del Regolamento della Scuola di Specializzazione delle Professioni legali;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Richiamato lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 e in particolare l'art. 50 comma 4 lettera h);

Richiamato il DR n. 6016 del 18/10/2013 relativo al Regolamento delle Strutture Didattiche Speciale Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali "Bruno Caccia e Fulvio Croce";

Richiamata la delibera 9/2015/VII/2 "Revisione dei Centri di Responsabilità di I livello a seguito della proposta istruttoria della Commissione all'uopo preposta" assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 ottobre 2015 in cui si stabilisce di trasformare a far data dal 1/1/2016 la Scuola delle professioni legali in CDR di II livello all'interno del CDR di I livello del Dipartimento di Giurisprudenza, configurandola sotto il profilo contabile e gestionale come le altre Scuole di specializzazione, proponendo contestualmente una revisione del relativo regolamento adottato ai sensi del DM 537/99 e in cui inoltre si approva lo schema tipo di Regolamento delle Strutture didattiche speciali senza autonomia gestionale;

Richiamata la delibera dal Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza nella seduta del 16 dicembre 2019;

Considerato che, data la peculiarità della Scuola di specializzazione il regolamento ricomprende sia quanto stabilito dal DM n. 537 /99 che dallo schema tipo di Regolamento delle Strutture didattiche speciali senza autonomia gestionale;

Considerato il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 gennaio 2020;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Richiamata la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta dell'11 febbraio 2020;

DECRETA

L'approvazione del Regolamento della Scuola per le Professioni Legali "Bruno Caccia e Fulvio Croce" secondo il testo di seguito riportato:

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA

Art. 1 – Finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina le attività didattiche e il funzionamento della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali, in esecuzione di quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, di concerto con il Ministro della Giustizia, del 21 dicembre 1999, n. 537 (Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali), di seguito denominato "Decreto". A tale decreto si fa rinvio per quanto non disciplinato dal presente Regolamento.

Art. 2 – Dotazione e gestione amministrativa della Scuola

1. La Scuola è un Centro di Responsabilità di II livello senza autonomia gestionale. La gestione economico-amministrativa afferisce al Dipartimento di Giurisprudenza.
2. Il sostegno finanziario della Scuola è ottenuto dal trasferimento da parte dell'Ateneo dei contributi degli specializzandi secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, comunque idonee ad assicurare la copertura dei costi, e dai contributi eventualmente concessi da enti pubblici o privati.
3. Il Consiglio Direttivo della Scuola propone annualmente al C.d.A. la misura dell'importo individuale delle tasse e dei contributi di iscrizione alla Scuola. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla Scuola sono determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sede amministrativa della Scuola stessa.

Art. 3 – Il Consiglio Direttivo

1. Partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ed esclusivamente per le questioni che li riguardino direttamente, due rappresentanti degli specializzandi, scelti dai medesimi, uno per ogni anno di corso, che esercitano tale funzione fino al conseguimento del diploma di specializzazione. Partecipa altresì alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, il Referente amministrativo della Scuola.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, di regola, tre volte all'anno ed ogni altra volta in cui il Direttore lo convochi; deve altresì essere convocato dal Direttore, su richiesta di almeno due componenti, per trattare le questioni dagli stessi proposte.
3. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando tutti i componenti siano stati regolarmente convocati, con l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno tre giorni lavorativi prima della data della riunione (salvo casi di urgenza), e quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto. Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti, prevale il voto del Direttore.
4. Il Consiglio Direttivo può altresì riunirsi per via telematica, secondo le modalità previste dai Regolamenti di Ateneo.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

5. Il Consiglio Direttivo delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Regolamento Didattico della Scuola, in conformità con i Regolamenti di Ateneo, cura la gestione organizzativa della Scuola, definisce annualmente la programmazione delle attività didattiche e approva annualmente il piano di spesa e il rendiconto.
6. Il Consiglio Direttivo, in sede di programmazione dell'attività didattica, determina le esigenze didattiche cui far fronte mediante docenti universitari, anche di altri atenei, magistrati, avvocati e notai, nonché con altri professionisti, qualora sussista la necessità di acquisire specifiche e diverse competenze professionali.

Art. 4 – Il Direttore

1. Il Direttore è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno tra i professori universitari di ruolo. Il Direttore della Scuola dura in carica per la durata del Consiglio Direttivo; può essere eletto al massimo per due mandati consecutivi e può essere rieletto dopo l'intervallo di un intero mandato.
2. Il Direttore:
 - a) rappresenta la Scuola;
 - b) convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede;
 - c) propone alle strutture competenti la stipulazione delle convenzioni;
 - d) predispone il piano di spesa e il rendiconto annuali, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio Direttivo.
 - e) sovrintende allo svolgimento delle attività didattiche e organizzative della Scuola, ne assicura il regolare svolgimento e l'efficace coordinamento, esercitando anche le funzioni di controllo e di vigilanza ed assumendo le necessarie decisioni nel rispetto dei compiti del Consiglio Direttivo e dell'autonomia di insegnamento dei docenti.
 - f) nomina un Vicedirettore che ne svolge le funzioni in caso di impedimento o assenza.

Art. 5 – Attività didattica

1. Il Consiglio Direttivo provvede alla ripartizione delle ore di insegnamento tra le varie discipline e formula il calendario delle attività didattiche.
2. Per i professori e ricercatori l'attività di insegnamento presso la Scuola di Specializzazione è calcolata nel rispettivo monte-ore di didattica frontale.
3. Per le modalità di attribuzione degli incarichi di docenza esterna si applica quanto previsto dall'art. 12 del "Regolamento di Applicazione dell'art. 23, commi 1,2,3 e 4 della L. 30/12/2010 n. 240" (D.R. n. 3181 del 31/05/2013 e s.m.i.).
4. L'attività didattica svolta è documentata in apposito registro personale del docente, con indicazione analitica delle date e dei temi trattati e trasmesso alla Direzione della Scuola al termine dei corsi.

Art. 6 – Ripetizione dell'anno

1. Qualora il Consiglio Direttivo disponga la ripetizione dell'anno di frequenza, lo specializzando non dovrà sostenere il concorso annuale di ammissione alla Scuola.

Art. 7 – Sospensione degli studi

1. Previo nullaosta del Consiglio Direttivo, gli iscritti al secondo anno possono presentare alla segreteria studenti richiesta di sospensione degli studi per un intero anno accademico, a condizione di non aver compiuto atti di carriera. L'istanza può essere avanzata in caso di:
 - a) gravidanza;
 - b) nascita/adozione di ogni figlio/a per l'anno accademico precedente o successivo all'evento;
 - c) infermità gravi e prolungate per l'anno accademico concomitante o successivo all'evento;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

- d) iscrizione a un corso di dottorato presso l'Università o altri Atenei, anche esteri, fino al completamento del relativo corso;
- e) necessità lavorative (in presenza di un contratto di lavoro di durata pari ad almeno sei mesi);
- f) gravi motivi personali o familiari.

Art. 8 – Ricognizione

1. Previo nullaosta del Consiglio Direttivo, coloro che non hanno rinnovato l'iscrizione per almeno due anni accademici consecutivi possono riattivare la carriera presentando domanda di ricognizione e pagando quanto previsto dal Regolamento Tasse e Contributi.

Art. 9 – Trasferimento

1. È possibile presentare domanda di trasferimento da/verso un'altra Scuola di specializzazione per le professioni legali, nel rispetto della capacità ricettiva dell'Ateneo di destinazione, previo nullaosta da parte del Consiglio della Scuola di provenienza e di destinazione.
2. Il trasferimento è consentito solo dopo il superamento del primo anno e l'ammissione al secondo. La domanda di trasferimento deve essere presentata prima dell'inizio delle lezioni del secondo anno. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.



Il Rettore
Prof. Stefano Geuna

Visto: Il Direttore della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti
Dott. Massimo BRUNO